

# COMUNE DI PONSO (PD)

Tel. 0429/656108-Telefax 0429/95014

e-mail: [segreteria@comune.ponso.pd.it](mailto:segreteria@comune.ponso.pd.it) / [ponso.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:ponso.pd@cert.ip-veneto.net)



Originale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.4 DEL 29/01/2025

### OGGETTO:

**CANONE UNICO PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE TARIFFE PER  
L'ANNO 2025**

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PAROLO SANDRO - Sindaco	Sì
2. Tasinato Chiara - Assessore	Sì
3. Gatto Alessandro - Assessore	Sì
Totali Presenti:	3
Totali Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Battiston Michele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PAROLO SANDRO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

*«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*

**Dato atto** che con deliberazione consiliare n. 4, in data 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni è stato approvato il **Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale**;

**Richiamata** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

*«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe... »;*

**Visti** i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15/11/2023 di approvazione delle tariffe del suddetto canone per l'annualità 2024;

**Ritenuto** necessario procedere per l'anno 2025 alla conferma delle tariffe già adottate per l'anno 2023 per il Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come riportate nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Dato inoltre atto** che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

**Visto** che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

**Visto** l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio*

*dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

*«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;*

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di confermare le tariffe per l'anno 2025 già determinate nell'anno 2021 del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale "c.d. canone unico", come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata e unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

---

Il Sindaco  
Firmato digitalmente  
PAROLO SANDRO

Il Segretario Comunale  
Firmato digitalmente  
Battiston Michele

---